

ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GODIMENTO DEGLI ERBATICI E COLTIVAZIONI ERBACEE

Finalità della concessione:

La concessione è assentita esclusivamente per uso erbatico, sfalcio d'erba e per piccole colture sui beni del demanio idrico naturale ed artificiale di proprietà della regione Autonoma della Sardegna. L'area concessa non potrà in nessun caso essere destinata ad uso diverso né potrà essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'autorità concedente.

Qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'autorità concedente. La presente concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto la Concessionaria dovrà tenere sollevata e indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che possa derivare in conseguenza della concessione stessa e dell'esercizio della medesima.

Durata della concessione

La concessione è assentita per 6 anni. Scaduto il termine della concessione, questa si intenderà cessata di pieno diritto, senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora e senza che, da parte del *concessionario*, possano invocarsi usi e consuetudini per continuare nel godimento della medesima.

Alla scadenza della concessione, salvo eventuale rinnovo, nonché nei casi di rinuncia, di revoca o di pronuncia di decadenza della concessione, il *concessionario* dovrà provvedere a propria cura e spesa, se richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, alla demolizione delle opere costruite sul demanio oggetto di concessione ed a ripristinare lo stato dei luoghi, nei termini che il Concedente medesimo fisserà.

In ogni caso l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di evitare la riduzione in pristino stato dei luoghi e pertanto ritenere il manufatto costruito su bene demaniale, senza che il *concessionario* possa vantare indennità di sorta.

In tutte le fattispecie di cui sopra, al *concessionario* non spetteranno compensi per le opere eseguite né per le spese sostenute per la rimozione delle stesse.

Canone di concessione

Il canone di concessione è determinato in euro

Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base dell'indice Istat per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. Il *concessionario* si obbliga al pagamento, su richiesta del precitato Servizio, dei conguagli eventualmente dovuti a seguito della rideterminazione del canone come sopra indicato.

Il pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso in cui non venga fatto uso, in tutto o in parte, della porzione oggetto di concessione.

Direttive per l'utilizzo

- È consentita la sola attività di sfalcio e raccolta della coltre erbacea spontanea vegetante nelle fasce golenali, scarpate e piano di coronamento degli argini e loro accessori.

- Sono consentite le coltivazioni erbacee con lavorazioni poco profonde del terreno e l'attività di sfalcio e raccolta della colture erbacea spontanea vegetante nelle fasce golenali, scarpate e piano di coronamento degli argini e loro accessori.
- Sono tassativamente vietate le coltivazioni arboree.
- Dalla concessione è escluso tassativamente il taglio degli alberi di qualsiasi essenza e dimensione; sono pure esclusi gli scavi per ricerca di ruderi e radici, l'estrazione di sabbia o ghiaia, la potatura degli alberi da frutto o da bosco.
- È vietato in modo assoluto il pascolo e la permanenza del bestiame nelle zone golenarie dei corsi d'acqua ove non esistano opere stabili di canalizzazione, sui ripari, sugli argini e loro pertinenze, nonché sulle sponde, scarpe o banchine dei pubblici canali e loro accessori.
- Il taglio delle erbe palustri (specialmente del carice) e/o lo sfalcio dell'erba potrà essere fatto a mano o meccanicamente con l'impiego di macchine operatrici gommate di dimensioni e caratteristiche adeguate per il transito nelle fasce golenali, ove l'ampiezza lo consente in condizioni di assoluta sicurezza e senza produrre danni agli argini e alle sponde dell'alveo. In ogni caso lo sfalcio dovrà essere totale e non dovranno essere lasciate zone non tagliate anche se in esse siano comprese erbe non utilizzabili o del tutto cattive.
- Le macchine operatrici potranno accedere alla golena per le operazioni di sfalcio e raccolta dell'erba servendosi esclusivamente delle rampe di scavalco degli argini esistenti.
- Non è consentita la formazione di opere provvisorie per lo scavalco degli argini al di fuori delle rampe esistenti, l'impiccamento delle macchine sulle scarpate e il transito sul coronamento degli argini.
- Sono vietati tutti i lavori ed atti elencati all'art. 96 del R.D. 532/1904.
- I concessionari dovranno preservare da lavorazioni agrarie e dal pascolo del bestiame e mantenere libere dalla vegetazione spontanea le due fasce laterali di terreno di larghezza non inferiore a metri 4,00 (quattro/00), limitrofe al piede dell'argine (o pista a pie d'argine laddove presente) e al ciglio della sponda dell'alveo.
- Nelle dette zone golenali è vietata la realizzazione di chiudende anche a carattere provvisorio e qualsiasi altro genere di manufatto.
- I concessionari saranno responsabili dei danni che fossero arrecati alle opere di bonifica per il fatto del taglio delle erbe, tanto se i danni saranno prodotti da loro come dai loro dipendenti e solleveranno l'Amministrazione da qualunque pretesa che potessero vantare i terzi in dipendenza della concessione.
- Lungo il braccio degli argini non è permesso il passaggio dei veicoli.
- L'utilizzo delle aree di golena è inibito in caso di piena e a seguito dell'allertamento da parte delle responsabili autorità di protezione civile.
- I concessionari non potranno domandare all'Amministrazione compensi di qualunque natura per danni che si fossero verificati o si verificassero su prodotti erbosi a causa di piene, siccità e simili, tanto per causa di terzi, salvo in quest'ultimo caso ai concessionari il diritto di rivalsa verso questi ultimi.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare con semplice avviso la concessione qualora i concessionari non osservino le condizioni del presente disciplinare e ciò senza diritto al rimborso di tutto o parte del canone.
- A tutti gli effetti del presente disciplinare i concessionari eleggono il loro domicilio presso questo ufficio.

Condizioni generali

Il *Concessionario* si impegna:

- ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica e le prescrizioni e direttive emanate dall'Ente gestore per la tutela e la conservazione del bene demaniale principale;
- al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni che dovesse emanare l'Amministrazione regionale.
- Ad assicurare la costante custodia e manutenzione dell'area al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli alla pubblica incolumità e/o danni alla proprietà demaniale;
- ad informare l'Ente Acque della Sardegna degli eventi da tenersi nell'area concessa e di concordare con lo stesso Ente gestore, se del caso, i dettagli per installazioni amovibili o altri tipi di supporti allestitivi.

Il *concessionario* si impegna altresì:

- a vigilare affinché non si arrechino danni al fondo, non si creino servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, i diritti in genere;
- notificare immediatamente alla Regione Autonoma della Sardegna qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso e delle servitù attive;
- ad usare il fondo razionalmente e per il solo scopo concesso;
- a segnalare senza indugio all'Amministrazione concedente l'eventuale stato di pericolo delle aree in concessione, a mezzo di un sistema di inoltro della comunicazione che compri l'avvenuta ricezione della stessa;
- ad astenersi dall'utilizzo delle predette aree in concessione in caso di segnalazione di pericolo;
- a garantire la copertura assicurativa del rischio derivante dall'infortunio causato da responsabilità per l'inosservanza degli obblighi di controllo e di vigilanza a carico della Regione Autonoma della Sardegna quale titolare del diritto dominicale.

Adempimenti per la registrazione

Il *concessionario* dovrà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, provvedere alla registrazione della presente determinazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Copia dell'atto, con il timbro attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligo di registrazione, dovrà essere trasmessa al Servizio demanio e patrimonio competente.

Le spese di registrazione e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente determinazione sono a carico esclusivo del concessionario che accetta di sostenerle.

Ricorsi

Avverso il provvedimento di concessione è ammesso ricorso al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 24, comma 1 lett. f) della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

E' ammessa altresì la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 (Codice del processo amministrativo) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, in subordine al ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo del Direttore Generale.

Responsabilità

L'Amministrazione regionale e/o l'eventuale Ente gestore del bene demaniale, non risponderà di eventuali danni causati alla parte concessionaria per effetto di invasi, svasi o piene del corso d'acqua.

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione regionale dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà altrui, derivanti dall'utilizzo del cespite.

Revoca:

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Regione Autonoma della Sardegna sia per inadempienza contrattuale o per l'inosservanza di una sola delle clausole e prescrizioni contenute nel presente atto, sia per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità alcuna.

Cauzione:

La cauzione, prestata nei modi di legge a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, è pari a due annualità dell'importo del canone di concessione e potrà essere costituita tramite stipula di fideiussione bancaria o assicurativa presso primaria Compagnia, con tacito rinnovo, vincolata a favore dell'Amministrazione regionale.